

ORDINANZA MUNICIPALE
per la tutela della “zona naturalistica protetta” in località Bosconi,
particelle n. 856 e 1241, di proprietà comunale
del 19 agosto 2013

Il Municipio di Caslano,

richiamate le disposizioni:

- del Decreto esecutivo concernente i fuochi all'aperto del 21 ottobre 1987 (art. 3)
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 107 e 192)
- del Regolamento comunale di Caslano del 4 dicembre 2002 (art. 38, 68 e 70)

decide:

1. A tutela della “zona naturalistica protetta” in località Bosconi, particelle n. 856 e 1241 di proprietà comunale, è vietato:
 - a) accendere fuochi all'aperto;
 - b) accedere con veicoli a motore;
 - c) depositare o disperdere rifiuti di ogni genere;
 - d) l'accesso alla zona naturalistica protetta è autorizzata unicamente dalle ore 06.00 alle 21.00. Dalle ore 21.00 alle ore 06.00 l'accesso a tutta l'area è vietato. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori ubicati all'esterno dell'area protetta.Per esigenze particolari il Municipio, su richiesta scritta, può concedere eccezioni ai divieti di cui alle lettere a), b) e d).
2. Le infrazioni sono punite dal Municipio con una multa da fr. 100.00 a fr. 5'000.00, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
3. Pubblicazione all'albo comunale.
4. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente e abroga quella del 21 gennaio 2002.
5. Contro le disposizioni contenute nell'ordinanza è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
E. Taiana

Il Segretario:
I. Casanova

Pubblicazione: dal 22 agosto 2013 al 5 settembre 2013.

6987 Caslano, 21 agosto 2013